

NOTIZIARIO

n.

41

2025

GLI ADEMPIMENTI PER IL REGIME OPZIONALE DI MOVIMENTAZIONE MERCI
Riepilogo della disciplina

BANDO MARCHI+ - DOMANDE DAL 04.12.2025
Riepilogo della misura

NOTIZIE FLASH**UDIENZE DA REMOTO: LE REGOLE DECORRENTI DAL 1° GENNAIO**

È stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 275 del 26 novembre il DL 25 novembre con le regole operative per le udienze da remoto, che si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

Il decreto specifica che le regole si applicano alle udienze a distanza, le cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025. Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.

PRIMA CASA: CHIARIMENTI PER LA RIVENDITA POST ACQUISTO E CREDITO D'IMPOSTA

Con la [Risposta n 297 del 26 novembre](#) l'Agenzia delle Entrate replica a dubbi sull'agevolazione cd. "prima casa". In particolare, si forniscono chiarimenti per la "prima casa" e la modifica normativa del termine di rivendita della abitazione agevolata, ex comma 4-bis, Nota II-bis, articolo 1, Tariffa I, TUR.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il termine per beneficiare del credito d'imposta sulla "prima casa" resta di un anno in caso di riacquisto dopo la vendita, nonostante la modifica normativa del 2025 che estende a due anni il termine per vendere la casa pre-posseduta.

Con la Risposta, l'Agenzia delle Entrate nega la possibilità di estendere a due anni il termine per il riacquisto dell'abitazione ai fini del credito d'imposta e precisa che:

- ◆ la modifica del 2025 non incide sull'art. 7 della L. 448/1998, che continua a prevedere un termine di un anno per il riacquisto dopo la vendita;
- ◆ non è possibile applicare in via analogica o estensiva una norma agevolativa;
- ◆ le agevolazioni fiscali sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre quanto espressamente previsto dalla legge.

CONTRIBUTI ASD SSD PER EVENTI SPORTIVI: RICHIESTE ENTRO L'8 DICEMBRE

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso con le regole per ottenere contributi economici per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Le risorse per l'anno 2025

ammontano a 6,5 milioni di euro. La scadenza è fissata all'8 dicembre 2025. Si ricorda che possono presentare la domanda di accesso al contributo:

- ◆ le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,
- ◆ iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- ◆ i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- ◆ le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- ◆ le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- ◆ gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell'evento.

Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento

Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile al seguente link:

<https://avvisibandi.sport.governo.it/>

GLI ADEMPIMENTI PER IL REGIME OPZIONALE DI MOVIMENTAZIONE MERCI

Nell'attesa dell'autorizzazione UE per l'applicazione del **reverse charge** ai **servizi** effettuati tramite **contratti** di **appalto**, **subappalto**, **affidamento** a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, resi nei confronti di **imprese** che svolgono **attività di trasporto e movimentazione di merci** e **prestazione di servizi di logistica**, è stato previsto che il prestatore e il committente possono **optare per il versamento dell'IVA** da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore. In questa scheda vediamo, dopo l'esercizio dell'opzione, quali sono gli **adempimenti** che devono porre in essere le **parti coinvolte**.

GLI ADEMPIMENTI PER IL REGIME OPZIONALE DI MOVIMENTAZIONE MERCI	
PREMESSA	<p>La "Legge di Bilancio 2025"¹ ha introdotto il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) nei contratti di appalto per la movimentazione di merci. In particolare, la norma ha esteso il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; ♦ caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, <p>rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.</p>
AMBITO APPLICATIVO	<p>L'art. 9 del c.d. "Decreto Fiscale"², ha modificato la norma al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci. In particolare, l'opzione per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.</p> <p>La legge subordina l'efficacia della disposizione al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione a una misura di deroga.</p>

¹ art. 1, commi da 57 a 63 della Legge 207/2024.

² D.L. 84/2025, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e convertito in [Legge 108/2025](#)

**REGIME OPZIONALE
TRANSITORIO**

Nelle more dell'autorizzazione UE è stato introdotto un **regime opzionale**³ secondo cui:

- ◆ per le **prestazioni di servizi** ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono **attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica**;
- ◆ il prestatore e il committente possono optare affinché il **pagamento dell'IVA** sulle prestazioni rese sia effettuato dal **committente in nome e per conto del prestatore**, che è **solidalmente responsabile** dell'imposta dovuta.



La medesima opzione può essere esercitata **anche** nei **rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori**. In tal caso, la **fattura è emessa dal prestatore** e l'**imposta è versata dal committente**, ma **senza possibilità di compensazione**,

In sostanza in **attesa della piena operatività**, il prestatore e il **committente possono optare**:


- ◆ per un **periodo di 3 anni**;
- ◆ affinché il **pagamento dell'IVA** sulle prestazioni rese venga effettuato dal **committente** in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento n. 309107 del 28.07.2025](#), ha approvato il [modello](#) e le [istruzioni](#) per la comunicazione dell'**opzione** riguardante le **prestazioni di servizi** rese a imprese attive nei **settori del trasporto, della movimentazione di merci e della logistica**.

Dal punto di vista **operativo**, l'opzione può essere esercitata per **ogni singolo contratto di appalto o subappalto** che riguardi attività di logistica o trasporto.

La **durata dell'opzione è triennale e vincola** entrambe le **parti** per il periodo di validità, assicurando uniformità di trattamento fiscale e continuità gestionale.

³ ex art. 1, comma 59 della Legge 207/2024.

	 <p>Inoltre, ogni rapporto contrattuale necessita di una comunicazione distinta, così da garantire la piena riconducibilità dei flussi IVA al singolo rapporto giuridico.</p>				
ADEMPIMENTI APPALTATORE – PRESTATORE	<p>L'Agenzia delle Entrate con la FAQ 10.09.2025 ha precisato che nella fattura emessa dal prestatore devono essere riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'imponibile; ♦ l'aliquota IVA e l'ammontare dell'IVA dovuta (come ordinariamente previsto); ♦ l'annotazione "Operazione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024", analogamente a quanto previsto per i casi di fatturazione con applicazione dello split payment⁴. <p>L'Agenzia delle Entrate evidenzia che viene traslato, in capo al committente, esclusivamente l'onere del versamento dell'IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.</p> <p>Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile "2.1.3", compilando i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il campo "2.1.3.2" (con il valore predefinito "RCLogistica"), ♦ il campo "2.1.3.5" (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), ♦ il campo "2.1.3.3" (con la data corrispondente). <table border="1"> <thead> <tr> <th>ADEMPIMENTO</th><th>PROCEDURA DA SEGUIRE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registrazione fatture emesse</td><td> <p>Il prestatore deve poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro "IVA vendite" ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 633 del 1972; </td></tr> </tbody> </table>	ADEMPIMENTO	PROCEDURA DA SEGUIRE	Registrazione fatture emesse	<p>Il prestatore deve poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro "IVA vendite" ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 633 del 1972;
ADEMPIMENTO	PROCEDURA DA SEGUIRE				
Registrazione fatture emesse	<p>Il prestatore deve poi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro "IVA vendite" ai sensi dell'articolo 23 del DPR n. 633 del 1972; 				

⁴ ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

		<ul style="list-style-type: none"> ♦ riportando dunque separatamente l'IVA che, non essendo incassata e versata, non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo
	LIPE	<p>L'Agenzia delle Entrate con la FAQ 15.10.2025 ha chiarito che, l'IVA esposta in fattura (versata dal committente):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ non va inclusa nell'importo dell'"IVA esigibile" da esporre a rigo VP4, analogamente a quanto previsto per le operazioni soggette a split payment. Si osserva che l'imponibile delle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dall'acquirente/committente, va ricompreso a rigo VP2. Si ritiene, quindi, che in tale rigo vada ricompreso anche l'imponibile delle operazioni in esame; ♦ non concorre alla liquidazione del periodo di riferimento
	Precompilata	<p>L'Agenzia nella suddetta FAQ ha inoltre precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ in caso di compilazione della fattura elettronica da parte del prestatore con il blocco "Dati del contratto" come sopra riportato (dicitura "RCLogistica", numero di protocollo telematico e data della comunicazione di opzione); ♦ è possibile predisporre la LIPE precompilata con l'esclusione dell'IVA in esame. <p>In caso contrario, la LIPE precompilata includerà l'IVA in esame nell'IVA esigibile e pertanto nel saldo della liquidazione</p>
ADEMPIMENTI COMMITTENTE – APPALTANTE	<p>Il committente/appaltante una volta ricevuta la fattura al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA afferente al servizio acquistato, procede con la registrazione negli acquisti. Per il pagamento dell'IVA e la relativa compilazione del modello F24 l'Agenzia delle Entrate con la:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ risoluzione n. 47/E del 28.07.2025 ha specificato che 	

- ✓ l'imposta è versata dal committente con il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore,
- ✓ utilizzando il seguente codice tributo;

Codice Tributo	
6045	IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024

- ✓ nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", vanno indicati il mese e l'anno per cui si effettua il pagamento.
- ◆ [risoluzione n. 53/E del 07.10.2025](#) ha precisato che nella Sezione "Contribuente" del modello vanno riportati i dati del committente/appaltatore;
- ✓ nel campo "Codice fiscale del coobbligato ..." va riportato il codice fiscale del prestatore/subappaltatore;
- ✓ nel campo "Codice identificativo" va indicato il nuovo codice "66 - Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica".

BANDO MARCHI+ - DOMANDE DAL 04.12.2025

La misura Marchi+2025 è l'intervento che intende **supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni** concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso due diversi seguenti misure agevolative:

- ◆ Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni;
- ◆ Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni.

La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2025 e stanziata per l'attuazione dell'intervento, è pari a 2 milioni di euro.

Tutta l'informativa è pubblicata sul sito del [Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#) (MIMIT).

Di seguito, analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

BANDO MARCHI+ - DOMANDE DAL 04.12.2025		
PREMESSA	In merito alla misura Marchi+2025 disciplinato nel decreto direttoriale del 29 settembre 2025 questa è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:	
	AGEVOLAZIONI MARCHI+	
	Misura A	Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni
	Misura B	Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni

	<p>La dotazione finanziaria, riferita all'annualità 2025 e stanziata per l'attuazione dell'intervento, è pari a 2 milioni di euro.</p> <p>Tutta l'informativa è pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).</p> <p>Come indicato nel decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento UE n.2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"⁵ in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.</p> <p>Il soggetto gestore che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni è Unioncamere.</p>										
BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti generali e degli specifici requisiti richiesti in funzione dell'agevolazioni a cui si vuole accedere:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REQUISITI GENERALI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>avere una dimensione di micro, piccola o media impresa⁶</td></tr> <tr> <td>2</td><td>avere sede legale e operativa in Italia</td></tr> <tr> <td>3</td><td>essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive</td></tr> <tr> <td>4</td><td>essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi</td></tr> </tbody> </table>	REQUISITI GENERALI		1	avere una dimensione di micro, piccola o media impresa ⁶	2	avere sede legale e operativa in Italia	3	essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive	4	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi
REQUISITI GENERALI											
1	avere una dimensione di micro, piccola o media impresa ⁶										
2	avere sede legale e operativa in Italia										
3	essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive										
4	essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti , non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi										

⁵ pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023

⁶ sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;

		contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
	5	operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
	6	non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia ⁷ ;
	7	non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
	8	non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
	9	non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche
	10	essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione
	11	essere in regola con l'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

⁷ decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni

I requisiti devono essere posseduti e mantenuti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

La presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.

Di seguito i singoli requisiti richiesti in funzione delle agevolazioni:

REQUISITI SPECIFICI DELLE AGEVOLAZIONI	
Misura A	aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito
	nonché aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
Misura B	<p>aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; ◆ il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;


		<div>♦ il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione</div> <div>nonché aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.</div>
SPESE AMMISSIBILI	Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.	
	Sono ritenute ammissibili, nello specifico:	
	<div><div>MISURA A: spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni</div><div><div>A</div><div>Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione;</div></div></div>	<div><div>MISURA B: spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni</div><div>Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa</div></div>

			all'attività in oggetto o da un'azienda di progettazione grafica/comunicazione;
	B	Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell'Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library	Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all'assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library
	C	Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un	Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all'attività di verifica dell'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library

		centro PATLIB - Patent Library;	
	D	Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati;	Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all'assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all'assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati. L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;
	E	Tasse di deposito presso EUIPO.	Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

	<p>Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="491 501 528 645">A</td><td data-bbox="528 501 1442 645">Risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 645 528 891">B</td><td data-bbox="528 645 1442 891">Essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario, postale, ricevuta bancaria, carta di credito</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 891 528 1182">C</td><td data-bbox="528 891 1442 1182">Riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera A) che devono essere titolari di partita IVA nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio in commento. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 1182 528 1417">D</td><td data-bbox="528 1182 1442 1417">Qualora le spese siano effettuate da soggetti diversi dall'impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito- prima della presentazione della domanda.</td></tr> </table>	A	Risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione	B	Essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario, postale, ricevuta bancaria, carta di credito	C	Riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera A) che devono essere titolari di partita IVA nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio in commento. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi	D	Qualora le spese siano effettuate da soggetti diversi dall'impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito- prima della presentazione della domanda.
A	Risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione								
B	Essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario, postale, ricevuta bancaria, carta di credito								
C	Riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera A) che devono essere titolari di partita IVA nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio in commento. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi								
D	Qualora le spese siano effettuate da soggetti diversi dall'impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito- prima della presentazione della domanda.								
<p>SPESE ESCLUSE</p>	<p>Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="491 1485 1442 1541">SPESE ESCLUSE</th></tr> <tr> <td data-bbox="491 1541 528 1731">A</td><td data-bbox="528 1541 1442 1731">prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 1731 528 1832">b</td><td data-bbox="528 1731 1442 1832">prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti</td></tr> </table>	SPESE ESCLUSE		A	prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;	b	prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti		
SPESE ESCLUSE									
A	prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;								
b	prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti								

	C	prestiti da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente
ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE		<p>In generale, per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.</p> <p>Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all'85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).</p> <p>Entrando nel merito, per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.</p> <p>Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).</p>
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA		<p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica messa a disposizione nel seguente link:</p> <p style="text-align: center;">https://www.2025marchipiu.it/home/</p> <p>La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.</p>

	<div><div>PRESENTAZIONE DOMANDE</div><div>Dalle ore 12.00 del giorno 4 dicembre fino alle ore 18.00 dello stesso giorno (nonché, in caso di disponibilità finanziarie, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili)</div></div>
A CHI RIVOLGERSI	<p>A disposizione delle imprese è attivo un servizio di</p> <ol style="list-style-type: none">1. assistenza telefonica al numero 06-77713810 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.002. informazione gestito attraverso la casella info@2025marchipiu.it a cui è possibile inviare quesiti.

Giuseppe Iannibelli